



Tra innovazione e permanenza. Pratiche di pianificazione nel rispetto delle regole insediative di lunga durata.

Elisa Butelli

Università degli studi di Firenze
Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio
Email: elisa.butelli@gmail.com

Matteo Massarelli

Università degli studi di Firenze
Dipartimento di Urbanistica e pianificazione del territorio
Email: matteteus@libero.it

Abstract

La pianificazione urbanistica è chiamata ad affrontare una situazione contraddittoria: da un lato gli approcci diffusi fino agli anni Sessanta - Settanta del Novecento, ancora ben impiantati nella pratica pianificatoria, sono volti a favorire un certo tipo di crescita economica (basata soprattutto sul Pil) che considera il territorio come un 'foglio bianco' (Magnaghi 2001, p. 15) su cui stendere in modo indifferenziato le colorate quadrettature delle zonizzazioni monofunzionali, con conseguente uniformità paesaggistica, indifferenza ai luoghi, effetti negativi su ambiente naturale e qualità della vita umana; dall'altro, si stanno affermando ormai da anni approcci volti a osservare i contesti, i loro abitanti, l'interazione uomo - territorio, e a proporre una pianificazione attenta alle specificità locali. Possiamo dire che un approccio del secondo tipo sia oggi relativamente diffuso, almeno a livello normativo e legislativo, tanto che molti piani di recente approvazione sono improntati su questi principi. Ma gli effetti della precedente prassi urbanistica continuano ad ostacolare una piena operatività ed efficacia dei piani 'di nuova generazione'.

Il cambiamento di approccio e i suoi presupposti teorici.

I paradigmi dell'urbanistica moderna, basati su un'idea di 'crescita illimitata', entrano in crisi negli anni Settanta del Novecento: in Italia, il cambiamento di rotta sarà sancito dalla legge 431 del 1985,¹ che si poneva essenzialmente obiettivi di protezione e salvaguardia dell'ambiente naturale. Proprio la coscienza degli effetti negativi su ambiente naturale, salute umana e qualità della vita, determinati dai modelli di crescita imposti dalla rivoluzione industriale e radicalizzatisi nel secondo dopoguerra, ha indirizzato verso un nuovo approccio non solo gli esperti e i tecnici, ma anche gran parte della popolazione. Gli aspetti legati a ecologia e rispetto di natura e ambienti 'naturali' ha quindi comportato un certo superamento concettuale della pianificazione moderna, come codificata a partire dalla carta di Atene del 1931 ma in essere già da ben prima.

Nella nuova fase è prevalsa, inizialmente, un'attenzione alle tematiche ambientali e al riconoscimento e alla tutela delle aree storiche e di particolare pregio artistico, in modo da proteggere certi elementi reputati di particolare valore e rilevanza. Così, nel 1986, il Piano paesistico dell'Emilia Romagna² ha introdotto il concetto di 'invariante': con questo termine si individuavano parti di territorio che dovevano essere tutelate e protette. Nel piano redatto da Bottino si legge: "Lo scopo del piano è indagare e localizzare quei beni che costituiscono delle "invarianti" del sistema territoriale - ambientale, [...] la cui tutela e valorizzazione costituiscono condizioni necessarie per le scelte di sviluppo" (Bottino 1987). Da un lato si rileva l'enfasi, tipica del periodo, sugli aspetti ambientali, ecologici, naturalistici, dall'altro un tentativo, particolarmente importante per gli sviluppi successivi,

¹ Si tratta della cosiddetta 'Legge Galasso', dal nome dell'allora Ministro per i Beni culturali e ambientali.

² Il Piano paesistico dell'Emilia Romagna è stato redatto da Felicia Bottino: significativa la data di redazione (1986), esattamente un anno dopo l'emanazione della Legge Galasso.

di inserire le parti tutelate anche nei processi economici: gli elementi di valore sono percepiti come ‘vivi’ e devono inserirsi nelle dinamiche della contemporaneità anziché essere da questa astratti come documenti e testimonianze di realtà altre.

Già nel piano emiliano-romagnolo, quindi, si ha un primo tentativo di superare l’idea di tutela di elementi puntualmente definiti, assimilabili al concetto di ‘monumento storico’ o ‘ambientale’, memoria di tempi andati o di ecosistemi precedenti la civilizzazione contemporanea e dunque da tutelare per il loro valore di documento. Per quanto la tutela museificante di ambiti specifici abbia indubbiamente svolto un ruolo storicamente importante (Choay 1995), è noto come proteggere e preservare ambiti spaziali limitati e circoscritti, lasciando il resto del territorio libero da vincoli e limitazioni, non aiuta a cambiare i trend negativi in atto per quanto riguarda aspetti ecologici, salute umana, qualità della vita, ecc. Da questa constatazione deriva il tentativo di allargare la dimensione degli oggetti da tutelare, fino a giungere a un approccio che tenta di osservare i palinsesti di lunga durata originatisi dall’interazione secolare tra uomo e ambiente naturale (Corboz 1983), facendoli interagire con la società contemporanea. Gli elementi di lunga durata infatti sono il risultato di un’interazione diretta e costante tra uomo e ambiente naturale: ogni civilizzazione aggiungeva e toglieva qualcosa: si prendevano dal passato gli elementi utili, mentre altri erano cambiati, ma sempre mantenendo elementi e principi essenziali della relazione intima e continuativa tra uomo e luogo specifico, i quali formavano una struttura resistente ai cambiamenti.

Con la rivoluzione industriale si sono imposte visioni totalmente differenti, culminate nella globalizzazione contemporanea che tende ad appiattire ogni differenza e peculiarità dei luoghi, valutati solo per le opportunità economiche che possono offrire. In questo modo, le modalità di auto-riproduzione delle risorse locali che le popolazioni ben conoscevano ed erano in grado di adattare a differenti esigenze di civiltà e cultura, sono state progressivamente erose fino quasi ad essere annullate in molte aree, spesso con gravi conseguenze su ambiente, ecosistemi, paesaggi, qualità di vita delle persone, identità sociale. Si è così sempre più affermata una critica alla pianificazione moderna e industriale, con conseguente elaborazione di visioni alternative. I concetti di invariante (strutturale), di lunga durata, di palinsesto territoriale sono così entrati al centro del dibattito, ponendo il problema di una revisione anche radicale dei presupposti della disciplina urbanistica e delle pratiche di pianificazione territoriale, partendo proprio da ciò che nella lunga durata è riuscito a sopravvivere alle diverse epoche storiche (Marson 2008, p. 11).

L’invariante strutturale può avere molte definizioni ed essere interpretata in modi diversi: si oscilla tra posizioni volte alla conservazione (per Cervellati si può parlare solo di restauro dell’esistente) e posizioni orientate alla tutela attiva, rifuggendo da un’idea museificata del territorio o parti di esso. Nella definizione di invariante è sempre comunque assai rilevante il rilievo dato alla conoscenza, il più possibile profonda, accurata, esaustiva, interdisciplinare, delle identità locali basata su conoscenza storica e consapevolezza ambientale e paesaggistica contestuale, tenendo conto delle “particolarità dei valori ambientali ed in special modo dei rapporti indissolubili che esistono tra i singoli beni e il relativo contesto” (Gambino 1997, p. 58). Le invarianti sono dunque un complesso sistema di elementi, relazioni e relativi assetti formali che, ereditato dalle precedenti civilizzazioni, deve essere recuperato e innestato nella contemporaneità. Le invarianti strutturali, dunque, “sono [...] elementi (beni, tipi territoriali, relazioni tra sistemi territoriali e ambientali) strutturanti il territorio e sono la sua identità, la sua salute, la sua qualità, il suo paesaggio, il suo potenziale come risorsa patrimoniale durevole” (Regione Toscana 1999, cit. in Magnaghi 2001, p. 43). I caratteri identitari dei luoghi sono individuabili nei processi di lunga durata che hanno articolato ogni territorio in forme caratteristiche: tali caratteri possono allora indicare “direttive, prescrizioni, azioni per la tutela e la valorizzazione secondo obiettivi prestazionali riferiti alla sostenibilità dello sviluppo, dal momento che è la permanenza e la durevolezza di tali caratteri a costituire l’indicatore principale della sostenibilità” (Regione Toscana 1999, cit. in Magnaghi 2001, pp. 43-44). Ma questa applicazione alla realtà contemporanea dei caratteri identitari di lunga durata non dovrebbe avvenire in un’ottica meramente conservativa che immobilizzi le parti storiche o ‘naturali’ del territorio. Al contrario è opportuno agire in una prospettiva di ricostruzione territoriale, in cui gli elementi che hanno da sempre caratterizzato i luoghi possano evolversi insieme al sempre mutevole ambiente esterno, mantenendo riconoscibili le matrici di appartenenza che rappresentano il “valore di un luogo” e la struttura del territorio, e sulla cui tutela si devono basare le azioni per la sua trasformazione e valorizzazione. La dinamicità è allora caratteristica sostanziale dell’invariante, la cui permanenza deriva dalla sua capacità di durare nel lungo periodo, adattandosi e rispondendo in modo adeguato ai cambiamenti e alle mutate esigenze delle società insediate, in una evoluzione continua.³ Ecco che gli approcci recenti al patrimonio di lunga durata, individuato dalle regole invarianti, non vogliono limitarsi a immobilizzare con norme e vincoli gli elementi storici presenti sul territorio, ma richiamano l’idea di evoluzione e mutamento, mantenendo però la riconoscibilità delle matrici identitarie, sulla cui tutela si vanno a basare le azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio. Una dinamicità che interessa sia gli oggetti da conservare, sia le modalità di produzione e riproduzione di questi, e dunque diviene importante non la tutela dei processi ‘in grado di mantenere libelli di equilibrio che garantiscano la conservazione delle risorse’ (Gibelli 2010, p. 4).

³ L’invariante strutturale, infatti, non è stata introdotta nell’ambito dell’urbanistica, ma in quello delle discipline biologiche, dove indica quei caratteri dei sistemi viventi che, non mutando nel tempo, “garantiscono la conservazione del sistema e il suo adattamento a perturbazioni esterne” (Regione Toscana 1999, cit. in Magnaghi 2001, p. 43).

La strada verso nuovi modelli di pianificazione territoriale sembrerebbe spianata. Ma il problema risiede nella difficile applicabilità concreta delle leggi stesse, anche quando supportate da intenti e approcci teorici ormai consolidati e strutturati, con la conseguenza che gli obiettivi di una pianificazione volta al rispetto effettivo delle invariante ne risulta sostanzialmente compromessa. Ad esempio, nonostante in Italia vi sia una normativa per il paesaggio tra le più avanzate in Europa, ancora non è facile governare adeguatamente il paesaggio: si passa da “zone santuario” della natura, della storia e dell’espressione artistica, dove niente è permesso, a zone della trasformazione anche brutale. La Convenzione Europea per il Paesaggio (Firenze 2000) potrebbe in una certa misura essere d’aiuto a superare l’impasse: la Convenzione, infatti, invita a superare soluzioni di congelamento delle forme ereditate e a considerare il mutamento come un valore, poiché pone l’accento sulle politiche, le azioni, gli attori e le risorse adatte a preservare, mantenere e riqualificare i paesaggi esistenti soprattutto tramite forme di gestione attiva che coinvolgano, motivino e responsabilizzino i molteplici soggetti che possono agire nella costruzione di paesaggio (Clementi, 2004).

Il caso della Regione Toscana

Dopo l’esperienza della regione Emilia Romagna (1986), in cui le invariante fanno la loro prima comparsa ufficiale negli atti di un piano urbanistico, si ha una nuova versione del concetto, stavolta più articolata, nella L.R. 5 / 1995 della Toscana, all’interno del art. 5, Norme per la tutela e l’uso del territorio, dove si legge che tutti i livelli di piano previsti dalla legge devono individuare le invariante strutturali da sottoporre a tutela, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile.⁴ Le invariante strutturali così definite sono state oggetto di dibattiti e discussioni e, nella pratica, le amministrazioni ne hanno dato differenti interpretazioni, tutte coerenti con la legge ma talvolta in conflitto con il concetto stesso di invariante, così come codificato teoricamente e come promosso nelle intenzioni della legge, forse anche a causa della non stringente definizione del termine stesso. Si dovrà attendere la successiva legge regionale sull’argomento, la n. 1 del 2005, per una definizione più precisa delle invariante: nell’art. 4, Invariante strutturali, si legge che “le risorse, i beni e le regole relative all’uso, individuati nello statuto, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime rappresentano le invariante strutturali del territorio da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile”. Nella nuova legge è lo Statuto ad assumere le invariante strutturali come “elementi cardine dell’identità dei luoghi”, tramite l’individuazione di regole insediative e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisca, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile.⁵ È chiaro che l’approccio della legge regionale toscana tenta di unificare le esigenze di tutela ambientale, con la conformazione di un’idea di piano che tenga conto di istanze sociali, condivise dalla popolazione (di nuovo la Convenzione europea del paesaggio), e rispetti le invariante di lunga durata. Proprio le invariante, infatti, sono particolarmente enfatizzate in quanto caratterizzanti le identità locali, riconosciute dalla popolazione, al contempo adeguate a rispettare gli equilibri ecologici a livello locale poiché emanazione di una costante interazione con il luogo e le sue intrinseche qualità (Figura 1).

⁴ Nella legge è considerato sostenibile “lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio” che sono (art. 2 della stessa legge): a) aria, acqua, suolo e ecosistemi della fauna e della flora; b) città e sistemi degli insediamenti; c) paesaggio e documenti della cultura; d) sistemi infrastrutturali e tecnologici.

⁵ Marco Gamberini, architetto responsabile della legge, definisce le invariante strutturali come “le regole e le prestazioni non negoziabili riferite alle risorse essenziali del territorio interessato per assicurare i livelli ottimali di qualità stabiliti negli statuti stessi [...] L’invariante dunque non è solo un manufatto o un bene ma può essere sia una regola sia anche un livello prestazionale al di sotto del quale non è possibile scendere al fine di non compromettere lo sviluppo sostenibile” (tratto dal seminario “Innovazioni della legge Toscana per il governo del territorio” di Marco Gamberini).




Figura 1. *Legenda della "Carta delle Invarianti" del Piano Strutturale del Comune di Cinigiano; interessante notare come gli elementi di invarianza vengano investigati da più punti di vista: paesistico-ambientale, storico-insediativa, culturale-sociale.*

La legge 1 del 2005 stabilisce che ogni ente è tenuto a redigere un piano urbanistico, partendo dal livello regionale (Piano di Indirizzo Territoriale), passando a quello provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento) e infine a quello comunale (Piano Strutturale). Al Comune spetta anche la redazione degli Atti di governo del territorio (Regolamento urbanistico, Piani particolareggiati, Piani di settore). Ogni livello di pianificazione (regionale, provinciale e comunale) deve individuare la sua invariante strutturale. Nel Piano di Indirizzo Territoriale regionale (PIT) l'invariante è intesa come funzione e come prestazione associata alle risorse del territorio (insediamenti, territorio rurale, infrastrutture). Nel relativo Statuto sono identificati i sistemi territoriali e funzionali, compresa una serie di invarianti relative sia all'ambito paesaggistico, sia al ruolo dei sistemi insediativi, dei sistemi locali, dei distretti produttivi, delle aree ad elevata mobilità, delle aree di rilievo sovraprovinciale (art. 48, c. 3). Nel PTC provinciale sono individuati i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura territoriale e gli ambiti paesaggistici a livello provinciale. Il Comune deve redigere il Piano strutturale (PS), chiamato ad individuare e definire "le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso l'individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali" (art.53). Pur non essendo individuabile una procedura comune per il riconoscimento formale delle invarianti strutturali ai vari livelli della pianificazione, si nota uno sforzo di definizione dei valori prestazionali e funzionali del territorio, adatti a garantire gli obiettivi prioritari di 'sviluppo sostenibile' posti alla base della legge. Si tenta dunque esplicitamente di identificare idonee scale spazio - temporali per l'azione pianificatoria, individuando priorità e precedenze nell'elaborazione dei piani stessi: alla scala più vasta si cercano infatti strutture e processi capaci di influenzare le scelte alla scala locale, ma d'altronde, in un processo di feedback reciproco, le scelte ai livelli 'inferiori' possono condizionare la scala vasta, in un tentativo di coordinamento e scambio di informazioni fra i differenti livelli dell'amministrazione e le rispettive scale di pianificazione. Il quadro conoscitivo generale è fornito dal livello regionale, le cui linee guida sono valide anche per i livelli provinciale e comunale: la Regione è dunque l'ente di formazione delle strategie generali di pianificazione e sviluppo. I vari livelli di governo, corrispondenti ai tre differenti livelli amministrativi, sono chiamati a indirizzare le politiche territoriali, in una potenziale coerenza e consequenzialità delle azioni. Il PIT regionale, quindi, è lo strumento della pianificazione territoriale che costituisce riferimento per gli strumenti pianificatori degli altri enti amministrativi territoriali. Il primo PIT fu emesso nel 2000, come applicazione della LR 1 del 1995, mentre, a seguito dell'emanazione della legge 1 del 2005, è giunto un nuovo PIT nel 2007. Quest'ultimo PIT si lega strettamente agli strumenti della pianificazione economica (Piano Regionale di Sviluppo), così da creare una sinergia strategica che contempli anche la disciplina paesaggistica, la cui responsabilità spetta alla Regione a seguito dell'emanazione del Codice sui beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). La sinergia PIT - PRS ha permesso al piano territoriale di non avere un ruolo subordinato e consequenziale a quello economico, ma ha posto i due strumenti allo stesso livello: le prescrizioni di natura territoriale del PRS devono dunque essere inserite nel PIT per essere efficaci. Infine, il valore di piano paesaggistico attribuito al PIT (art. 48, c. 2) rispetta la Convenzione europea sul paesaggio, che suggerisce di integrare i piani paesaggistici nelle politiche di pianificazione urbanistica proprio perché ogni

azione sul territorio ha ovviamente effetti diretti sul paesaggio e non sarebbe auspicabile una pianificazione paesistica separata da quella integrata su tutto il territorio.

In realtà, pare che siano proprio le forme di tutela del paesaggio, normate sia a livello europeo sia soprattutto dal Codice, a garantire una maggior potenzialità di concretezza alle scelte dei vari livelli di pianificazione, laddove il legame tra pianificazione territoriale ed economica sembra far prevalere la seconda, che in certi casi richiede un sacrificio di scelte coerenti con una corretta valorizzazione del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali in cui si declina. Al di là di vertenze specifiche, la concreta applicazione dei principi alla base di un rispetto effettivo delle regole insediative di lunga durata, apprezzabili sia per la loro condivisibilità sociale (che le leggi specifiche sulla partecipazione pongono in effetti alla base delle scelte di pianificazione, v. LR 69 / 2007), sia per il rispetto delle specificità locali, sia per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dai punti di vista ambientale ed ecologico, sociale, ecc., sembra ancora funzionare nella misura in cui sono posti vincoli e divieti espliciti. Mentre in caso contrario emerge la scarsa comprensione e condivisione, da parte di alcune amministrazioni e di vari operatori economici, dell'importanza del rispetto delle invarianti strutturali, cui quindi andrebbe in futuro dedicata una più precisa definizione. Resta indubbiamente molto importante tutta la serie di grandi innovazioni che la Regione Toscana ha portato avanti sin dalla LR 5 / 1995, a partire dal principio di sostenibilità, dal mettere in rilievo le risorse territoriali, dall'assunzione di responsabilità per tutti gli enti territoriali tramite l'auto-approvazione degli strumenti della pianificazione e degli atti di governo del territorio, in un'ottica di decentramento dei poteri), dal principio di concertazione interistituzionale con il coinvolgimento attivo delle popolazioni.

Tutela attiva del territorio attraverso la pianificazione paesaggistica

Le forme di tutela del paesaggio, normative sia a livello europeo sia soprattutto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sono necessarie a garantire una maggior potenzialità di concretezza alle scelte dei vari livelli di pianificazione, laddove il legame tra pianificazione territoriale ed economica sembra far spesso prevalere la seconda, sacrificando scelte coerenti con una corretta valorizzazione del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali in cui si declina.

La pianificazione paesaggistica si inserisce in un contesto normativo innovativo ma ad oggi ancora contraddistinto da una certa mutabilità e incertezza, che riguarda soprattutto i contenuti del Codice e delle ulteriori varianti. Il campo d'attenzione del Codice va infatti in una doppia direzione: quella dei "beni paesaggistici" (art. 134), già tutelati per legge, e quella che fa riferimento agli "ambiti di paesaggio" (art. 135) in cui il territorio regionale deve essere ripartito in base alle caratteristiche fisiche e storiche, a ciascuno dei quali devono essere conferiti opportuni obiettivi di qualità paesaggistica. Questa duplice posizione riflette le diverse visioni di politica del paesaggio: da un lato si tutela "l'oggetto fisico" (un manufatto storico, una particolare bene ambientale), dall'altro si prospetta la ricerca di un insieme di caratteristiche fisiche e antropiche che si compenetrano e danno origine all'unicità dei diversi paesaggi, al fine di mettere a punto strategie progettuali sostenibili. In quest'ottica dunque il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale si caratterizza da tre aspetti fondamentali che sono quello conoscitivo, normativo e strategico

Dal punto di vista conoscitivo si dovrebbe porre il problema di integrare i quadri esclusivamente ambientali (difesa del suolo, aree protette, rischio idrogeologico, gestione delle acque ecc), con i temi del patrimonio storico-culturale e della strutturazione storica del territorio per arrivare ad una lettura e interpretazione paesaggistica.

Dal punto di vista normativo il piano paesaggistico si dovrebbe opportunamente porre come strumento fondamentale atto alla disposizione di linee guida per la trasformazione dell'ambiente e del paesaggio, che possano costituire all'interno dell'intera pianificazione territoriale la parte meno flessibile, attraverso anche l'individuazione delle regole invarianti, nodali per qualunque intervento progettuale.

Dato che non è sufficiente la sola tutela vincolistica al fine della valorizzazione del paesaggio, ma sono anzi necessarie politiche di tutela attiva, il piano inoltre racchiude in se una forte componente strategica, attraverso la quale adottare strategie lungimiranti e spazialmente estese. E' necessario precisare che tali strategie non possono avere contenuti esclusivamente "paesaggistici" o "ambientali", ma abbracciare molteplici fattori, tra i quali di notevole importanza quelli storico-culturali ed economici. Sono quindi strategie che dipendono prevalentemente da accordi e condivisioni che coinvolgono una vasta serie di decisori, sollecitando una molteplicità di stakeholder. Sarebbe quindi opportuno quindi che il PPTR non fosse semplicemente un complemento del Piano territoriale, ma uno strumento con una propria autonoma e un proprio compito, integrato nel processo di pianificazione territoriale a tutti i livelli.

Il caso della Regione Puglia

Il concetto di invarianza, collegato a quello di valore patrimoniale dei beni territoriali, risulta centrale nel piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, che lo assume come presupposto basilare per una pianificazione del paesaggio volta al benessere ambientale, socioculturale ed economico dell'intero territorio.

Questo piano, redatto nel corso del 2007, in conformità con le disposizioni del Codice Urbani, offre l'esempio di come il paesaggio debba essere considerato a tutti gli effetti un bene patrimoniale importante e non negoziabile. Il paesaggio deve essere non solo conservato e valorizzato, ma costantemente riprodotto attraverso azioni di riqualificazione che devono avere come base progettuale, al fine di usi e trasformazioni compatibili con le peculiarità locali, gli elementi di invarianza riconosciuti per ciascuna parte di territorio.

Per tale ragione il tipo di analisi che è stata realizzata per la comprensione e successiva elaborazione sintetica delle peculiarità territoriali è complessa e di tipo integrato, inglobando non solo analisi di tipo fisico-morfologico ma anche socioculturali ed economiche.

In questo piano il paesaggio storico non viene inteso e analizzato solo come un insieme di eccellenze ma come fonte preziosa di saperi e di culture d'uso del territorio. In quest'ottica dunque l'interazione, nella lunga durata, tra il territorio e i suoi abitanti sono stati posti alla base per la realizzazione di un futuro sostenibile per la regione non solo dal punto di vista ambientale e territoriale, ma anche socioeconomico.

Tale piano si pone così come strumento capace di riconoscere i principali valori e caratteristiche del territorio della Regione, di definirne le regole d'uso e di statuire le condizioni normative e progettuali per la sua trasformazione e costruzione, al fine di mantenerne e svilupparne l'identità.

All'interno del PPTR, in coerenza con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 2 art 135 del Codice), il territorio regionale è stato suddiviso in ambiti, ovvero in sistemi territoriali e paesaggistici individuati alla scala subregionale e caratterizzati da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali e storico-insediative e culturali; questi si presentano quindi come sistemi complessi che rappresentano le identità di lunga durata del territorio.

Gli ambiti sono individuati attraverso una lettura integrata di varie analisi finalizzate alla messa in evidenza delle caratteristiche predominanti del territorio in modo da individuarne le specifiche identità paesaggistiche.; per definire gli ambiti è stata quindi considerata la dominanza dei fattori che caratterizzano fortemente le peculiarità territoriali e che rendono "unico" ogni ambito. La regione è stata in questo modo articolata in undici ambiti territoriali paesistici (Figura 2.) individuati attraverso la valutazione e l'integrazione di numerosi fattori relativi a caratteristiche naturali e storiche che hanno comportato analisi di tipo morfotipologico (analisi ambientali ed ecosistemiche, idrogeomorfologiche ecc) e di tipo storico-strutturale, nonché sulle identità percettive dei paesaggi.




Figura 2. Particolare raffigurante l'ambito di paesaggio del Tavoliere, estratto dalla "Carta del patrimonio territoriale e dei paesaggi della Puglia", (PPTR della regione Puglia); l'ambito è composto da sei figure territoriali paesaggistiche.

Nello specifico, l'analisi morfotopologica, impostata attraverso l'interpretazione di tutte le analisi riguardanti il territorio fisico ha portato all'individuazione degli ambiti intesi come "aggregazione di unità minime", a partire dal riconoscimento di figure territoriali-paesaggistiche⁶; tale analisi si integra con lo studio e la rappresentazione cartografica dei paesaggi storici della Puglia, che ha portato alla definizione delle relazioni fra insediamento umano e ambiente nelle diverse fasi storiche, individuandone le regole dominanti.

Attraverso la comparazione delle caratteristiche morfologiche, sociali e culturali il piano ha portato quindi a un collegamento fra regioni storiche, ambiti di paesaggio e figure territoriali.

Ogni ambito di paesaggio è dunque articolato in figure territoriali e paesaggistiche che rappresentano le unità minime in cui il territorio della Regione può essere scomposto, dal punto di vista analitico e progettuale.

Per ogni figura individuata, all'interno del piano ne vengono descritti e rappresentati i caratteri identitari, la struttura e funzionamento nella lunga durata nonché gli elementi patrimoniali (ambientali, rurali, insediativi, infrastrutturali), la cui sintesi confluisce nella rappresentazione del paesaggio della figura stessa.

Al termine di questo percorso analitico e conoscitivo è possibile quindi arrivare alla definizione delle "invarianti strutturali", determinate dalla descrizione dei caratteri morfotopologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione delle varie figure. Un interessante spunto progettuale è fornito dal livello di integrità (e criticità) delle singole figure territoriali, che permette così di definire il grado di conservazione dei caratteri invarianti della figura e le regole per la loro riproduzione.

Bibliografia

- Bottino F. (1987), "Dal vincolo al piano", *Urbanistica*, n. 87.
- Choay F. (1995), *L'allegoria del patrimonio*, Officina, Roma.
- Clementi A. (2004), *Paesaggio, territorio e Codice Urbani*, www.ibr.regione.emilia-romagna.it, Bologna
- Corboz, A. (1993), "Le territoire comme palimpseste", *Diogene*, n. 121, pp. 14-35.
- Gambino R. (1997), *Conservare innovare. Paesaggio ambiente territorio*, Utet, Torino.
- Gibelli, G. (2010), *Convenzione europea e piani paesaggistici* [Online]. Disponibile su: <http://www.wwf.it/UserFiles/File/Ecomediterraneo/MATTM-WWF/contributo%20Gibelli.pdf>
- Magnaghi A. (2000), *Una metodologia analitica per la progettazione identitaria del territorio*, in Magnaghi.
- Magnaghi A. (a cura, 2001), *Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche*, Alinea, Firenze.
- Magnaghi A. (2001), *Il progetto locale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Marson A. (2008), *Archetipi di territorio*, Alinea, Firenze.

⁶ Nel piano, per la descrizione delle caratteristiche paesaggistiche dei vari ambiti, è stato utilizzato un metodo analitico che definisce per ogni ambito le varie tipologie paesaggistiche, ovvero "figure territoriali". Vengono così definite quelle porzioni di territorio identificabili e ben distinguibili da altre, per la specificità dei caratteri morfotopologici che si ripetono nel lungo periodo e nei di diversi cicli di territorializzazione.